



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2008-2009

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale relativo al quadriennio normativo 2006/2009 siglato il 16.10.2008 e quello relativo al biennio economico 2008/2009 siglato in data 12.03.2009;

Considerato che il Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo, relativo al quadriennio 2002/2005, stipulato in data 28.09.2007 è stato mantenuto in vigore fino alla data odierna procedendo ai soli aggiornamenti contrattuali, relativi alla rivalutazione e integrazione del Fondo per il Salario Accessorio;

Vista la necessità di procedere al rinnovo dell'accordo di contrattazione decentrata che recepisca le ultime disposizioni contenute nel CCNL 2006/2009;

Visti i seguenti articoli del CCNL 2002/2005 che hanno trovato fino ad ora applicazione nel CCI vigente:

- art. 41 del CCNL 2002/2005 - I biennio economico 2002/2003 "Finanziamento per il trattamento accessorio", modificato dall'art. 10 comma 1 punto e) del CCNL II biennio economico 2004/2005, che prevede una indennità accessoria mensile erogabile per 12 mensilità che riassorba e sostituisca le indennità già corrisposte con carattere di generalità e non decurtabile se non in caso di sciopero;
- art. 16 del CCNL 2002/2005 - I biennio economico 2002/2003, che prevede che le risorse del Fondo per il salario accessorio sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia delle Amministrazioni e di qualità dei servizi e che, in relazione a ciò, le risorse sono utilizzate per:
 1. corrispondere incrementi retributivi collegati alla progressione economica (comma 2 lett. a));
 2. corrispondere indennità di responsabilità per il personale delle categorie B, C e D (comma 2 lett. b));
 3. corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi;
 4. erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi; disagi, nonché la reperibilità (comma 2 punto c));

Visti i seguenti articoli del nuovo CCNL 2006/2009 che vengono recepiti nel presente Accordo:

- art. 60 che specifica, in relazione all'erogazione dei buoni pasto, che il contributo di 1/3 da parte del personale è dovuto nell'ipotesi che il costo del pasto medesimo ecceda l'importo del pasto tipo e conferma inoltre il contributo di un terzo a carico del dipendente per quanto concerne il servizio mensa; e che individua il valore unitario del buono pasto in misura pari ad almeno euro 7,00, fatte salve le migliori condizioni preesistenti come individuate dal CCI in vigore che stabilisce l'attuale valore del ticket pari a euro 7,50 con una trattenuta pari a euro 0,50;
- art. 79 "Progressione economica all'interno della categoria" che modifica quanto previsto dagli artt. 56 CCNL 9.08.2000 e 10 CCNL 28.03.2006 introducendo la cadenza annuale delle progressioni economiche, la riduzione del requisito di accesso ai



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

procedimenti selettivi a due anni di servizio effettivo nella posizione economica inferiore e la decorrenza del nuovo inquadramento retributivo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- art. 80 "Progressione Verticale nel sistema di classificazione" che in tema di progressioni verticali nel sistema di classificazione indica al comma 6 le modalità di definizione del numero dei posti da mettere a concorso riservato e a concorso pubblico nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti;
- art. 81 "Sistema di valutazione" che prevede che ciascuna Amministrazione proceda alla valutazione dei risultati e prestazioni dei dipendenti ai fini della corresponsione dei compensi incentivanti di cui all'art. 88 comma 2 lett. d), e della progressione economica per quanto attiene gli indicatori di cui all'art. 82 comma 2 lett. b) (arricchimento professionale) e lett. c) (qualità delle prestazioni individuali); e richiamato l'art. 82 "Criteri di selezione ai fini della Progressione economica all'interno della categoria";
- art. 87 "Fondo per le progressioni economiche e la Produttività collettiva e individuale" e art. 90 "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità";
- art. 88 e, in particolare il comma 4 che impone che le somme destinate alle progressioni retributive superiori nell'ambito della stessa categoria vengano trasferite permanentemente, al termine dell'anno finanziario, al Capitolo di spesa fissa del personale;

Visto che per l'anno 2008 la quota del Fondo per il Salario Accessorio utilizzata per le Progressioni Economiche è stata pari a euro 561.642,00;

Vista la Legge 133/2008 e, in particolare, l'art. 67, comma 5 che prevede a decorrere dal 2009 la riduzione del 10% del Fondo per il Salario accessorio, calcolato sulla base del Fondo certificato per il 2004;

Visto che il Fondo per il trattamento accessorio per il 2004 certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti ammonta a euro 4.100.783,00 e che pertanto la decurtazione del 10% da apportare ai sensi della legge 133/2008 (art. 67, comma 5) è pari a euro 410.078,00;

Considerato che gli istituti contenuti nel presente accordo, saranno mantenuti validi fino alle nuove disposizioni contrattuali nazionali per il triennio 2010/2012, sulla base delle quali si procederà ad una nuova contrattazione decentrata; salvo quanto previsto dagli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 15/2009 e dai relativi Decreti applicativi;

Considerato che tutto quanto non è previsto dal seguente accordo resta regolato dai precedenti Contratti Integrativi ove non in contrasto con la legislazione nazionale e con le norme contrattuali nazionali attualmente in vigore;

Considerato che l'ipotesi di Intesa per il Contratto Collettivo Integrativo è stata concordata e sottoscritta dalle Parti in data 21 ottobre 2009;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Milano relativo all'ipotesi di intesa sul Contratto Collettivo Integrativo, rilasciato il 24 novembre 2009;
Viste le procedure in vigore inerenti la contrattazione integrativa d'Ateneo e la stipula dei contratti collettivi integrativi delle Università;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2009, con cui si autorizza il delegato del Rettore, Presidente della Delegazione trattante di Parte pubblica alla sottoscrizione del presente contratto integrativo di Ateneo;

Tutto ciò premesso

Le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale riunite in data 17 dicembre 2009 presso la sede di Via Festa del Perdono, 7 alle ore 12,30... sottoscrivono l'allegato Contratto Integrativo per il personale dipendente dell'Università degli Studi di Milano con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti e i collaboratori esperti linguistici.

Per la Delegazione di Parte Pubblica:

Dario Casati (Presidente della delegazione)

Andrea Aiello (Direttore Amministrativo)

Alessandra Moreno (Direttore Amministrativo Vicario)

Per la Delegazione di Parte Sindacale:

FLC/CGIL

CISL UNIVERSITA'

UIL PA

FEDERAZIONE NAZ. CONFSAI SNALS UNIV/CISAPUNI

CSA di CISAL UNIVERSITA'

RDB/PI

RSU



Art. 1 - Durata

1. Il presente contratto ha validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, fino all'entrata in vigore del nuovo contratto nazionale 2010/2012 e del relativo nuovo Contratto Collettivo Integrativo.
2. Le indennità mensilizzate di cui all'art. 5 hanno validità sino al 31.12.2009.

Art. 2 - Procedure di ratifica dell'Accordo

1. L'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo siglato dalle Parti il 21.10.2009 viene confermato sulla base dei seguenti atti:
 - controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della compatibilità di bilancio dell'ipotesi d'accordo stipulata;
 - autorizzazione del Consiglio di Amministrazione al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica per la sottoscrizione del contratto, trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo da parte delle Delegazioni di parte Pubblica e Sindacale.
2. Il testo sottoscritto viene trasmesso all'ARAN con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri.

Art. 3 - Ambiti di applicazione del Contratto Collettivo Integrativo

Il presente Contratto Collettivo Integrativo si riferisce alle seguenti materie:







- Art. 5 - Destinazione del fondo del 2009
- Art. 6 - Ticket
- Art. 7 - Sussidi
- Art. 8 - Formazione e aggiornamento professionale
- Art. 9 - Trasporti

Art. 4 - Individuazione delle risorse economiche del Fondo per il Salario Accessorio

Le risorse economiche messe a disposizione per il Fondo del Salario Accessorio sono quelle previste dagli artt. 87 e 90 del CCNL 2006/2009. Il Fondo ammonta per l'anno 2009 a euro 4.381.755,00 e viene ridotto ai sensi dell'art. 67 comma 5 della Legge 133/2008. Le risorse non utilizzate per l'applicazione degli istituti previsti da questo contratto confluiscono nel fondo per il salario accessorio dell'anno successivo per le progressioni economiche.

Si riporta qui di seguito l'ammontare delle risorse destinate al Fondo per l'anno 2009:

Fondo Certificato anno 2008	euro	4.773.016	
Riduzione fondo per passaggi orizzontali ai sensi art.88 co.4	euro	- 561.642	
Applicazione CCNL artt. 87 e 90	euro	170.381	
Fondo Accessori Contrattazione Integrativa 2009	euro	4.381.755	
Somma da versare al bilancio dello Stato per riduz.ex. art 67 co.5 Legge 133/2008	euro	- 410.078	
Importo al netto della riduzione	euro	3.971.677	



Art. 5 - Destinazione del Fondo 2009

- Produttività collettiva

La somma destinata alla produttività collettiva per l'anno 2009 ammonta a euro 2.194.339,00. Le parti concordano di mantenere in vigore quanto previsto all'art. 5 del CCI del 28 settembre 2007 per quanto riguarda l'indennità fissa e variabile di Produttività collettiva e le relative modalità di erogazione ed incompatibilità con i compensi percepiti per l'attività in conto terzi, per tutto l'anno 2009.

Per l'anno 2010 l'importo della produttività collettiva sarà erogato a titolo d'acconto fino all'inquadramento del personale che conseguirà i Passaggi Orizzontali. Per il personale che conseguirà la progressione economica orizzontale l'importo della produttività collettiva andrà ad assorbire la differenza retributiva, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dal CCNL 2006/2009, art. 79.

- Progressioni Economiche all'interno della Categoria di appartenenza

Le parti concordano di non procedere alle Progressioni Economiche Orizzontali nel 2009 e di destinare nel 2010 quote del fondo sufficienti a coprire la spesa per i passaggi orizzontali dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che dal 2005 si trovano nella posizione economica attuale.

Le parti concordano di mantenere come prioritario l'impegno ad utilizzare le risorse a disposizione del fondo per il salario accessorio a favore dell'istituto dei Passaggi Orizzontali anche nel 2011 e nel 2012, per il personale a tempo indeterminato che si troverà inquadrato nella posizione economica attuale, rispettivamente dall'anno 2006 e dagli anni 2007 e 2008.

La cadenza annuale dei bandi tiene anche conto dell'anzianità di servizio nella posizione economica, ammettendo prioritariamente alla selezione coloro che hanno maturato almeno 4 anni nella posizione economica il 1.1.2010, il 1.1.2011 e almeno 3 anni al primo gennaio 2012.

Le progressioni economiche, nei limiti delle risorse disponibili, avverranno tramite opportuna procedura di valutazione dell'anzianità, dell'arricchimento professionale, nonché della qualità delle prestazioni.

- Indennità oraria Cat. B - C - D

Le parti concordano di mantenere le indennità orarie come stabilito dall'art. 10 del CCI 28.9.2007, a tale indennità è destinata la somma di euro 290.000,00.

- Indennità di responsabilità Cat. B - C - D

Le parti concordano di mantenere quanto previsto nel CCI del 28 settembre 2007, art. 8, e in particolare lo schema di riferimento delle posizioni gestionali e funzioni specialistiche contenuto nell'allegato 1 del suddetto Accordo. Per l'erogazione delle indennità di responsabilità 2009 sarà posta a disposizione la somma di euro 540.000,00. Le parti si impegnano altresì a ridefinire un modello di individuazione delle posizioni e di erogazione delle relative indennità correlate con un sistema di valutazione dei risultati individuali, nel rispetto del quadro normativo.



– Indennità di posizione e risultato cat. EP

Le parti concordano di mantenere quanto previsto nel CCI del 28 settembre 2007, art. 9, in particolare lo schema di riferimento delle posizioni gestionali e funzioni specialistiche contenuto nell'allegato 2 del suddetto accordo. Per l'erogazione delle indennità di posizione e di risultato 2009 è posta a disposizione la somma di euro 840.000,00. Le parti si impegnano altresì a ridefinire il modello di individuazione delle posizioni e di erogazione delle relative indennità correlate con il sistema di valutazione dei risultati individuali, nel rispetto del quadro normativo.

Art. 6 - Ticket

Le parti concordano sull'eliminazione della trattenuta di euro 0,50 per ogni ticket, fatta salva la verifica finanziaria ed esame congiunto tra le parti.

Art. 7 - Sussidi

Le parti concordano che eventuali somme annualmente stanziare in bilancio per l'erogazione dei sussidi al personale docente e tecnico amministrativo, e non utilizzate per una categoria, siano messe a disposizione dell'altra categoria, per permettere una maggiore copertura del costo aggiuntivo derivante dall'imposizione fiscale che grava sul contributo erogato.

Art. 8 - Formazione e aggiornamento professionale

L'Amministrazione metterà a disposizione dei dipendenti che ne facciano richiesta un contributo pari al 50% del costo di iscrizione, presso questo Ateneo, ai corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico (esclusa la tassa regionale per il diritto allo studio), a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

- presentazione della richiesta di contributo all'amministrazione secondo le disposizioni che verranno fornite;
- il corso di laurea prescelto abbia un valore professionalizzante di arricchimento delle competenze possedute dal dipendente e applicabili nella propria attività lavorativa, anche tenendo conto dello sviluppo dei ruoli; sia coerente nei suoi contenuti e obiettivi formativi con le funzioni svolte, con l'area di appartenenza del dipendente e con le attività proprie del personale tecnico amministrativo. Eventuali richieste che non trovino esplicita coerenza dovranno essere presentate con adeguati elementi di motivazione, per essere valutate dal Direttore Amministrativo, che le accoglierà o respingerà con giudizio motivato;
- il contributo viene riconosciuto per la durata legale del corso prescelto incrementata di 2 anni per i CDL triennali, di 1 anno per i CDL specialistici biennali e di 3 anni per i corsi magistrali a ciclo unico, in presenza del conseguimento di almeno 30 crediti annui;
- l'età massima è fissata in 40 anni, al momento dell'iscrizione al primo anno di corso per i CDL triennali e a ciclo unico, 45 anni per le lauree specialistiche biennali;
- dovrà trattarsi di prima laurea nel caso di iscrizione ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico e la richiesta potrà essere effettuata a partire dall'anno accademico 2010/2011;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- l'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione sul cedolino dello stipendio del mese successivo all'iscrizione e al pagamento della seconda rata, nel caso in cui il dipendente non opti per il pagamento rateizzato. In questo ultimo caso nel mese successivo ad ogni pagamento.

Art. 9 - Trasporti

Nell'ambito delle politiche di mobilità sostenibile già adottate dall'Ateneo, riguardanti la Convenzione con ATM "SITAM" (Sistema di Integrazione Tariffaria dell'Area Milanese), al fine di sostenere il personale tecnico-amministrativo nell'utilizzo del trasporto pubblico collettivo a scapito di quello privato - individuale, le parti concordano di garantire ai dipendenti che sottoscrivono un abbonamento annuale a "Trenitalia" e a "LeNord" un contributo pari al 10% del costo dell'abbonamento entro il limite di spesa complessiva di 20.000,00 euro.

DICHIARAZIONI A VERBALE

- 1) Le parti si impegnano a riprendere in sede tecnica gli aspetti contrattuali non compresi nel presente accordo e convengono sull'opportunità di regolamentare, entro il 31 marzo 2010, il rapporto di lavoro part-time, la mobilità interna e di aggiornare il Regolamento riguardante le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero. Le parti concordano di svolgere una verifica congiunta, in sede tecnica, delle richieste di passaggio a tempo pieno presentate dal personale con rapporto part-time, per portare a termine le istanze già in atto. In sede di programmazione delle assunzioni di personale verrà stabilito il contingente annuale di passaggi da tempo parziale a tempo pieno. Si rimanda al Regolamento che dovrà essere definito l'individuazione dei criteri di valutazione delle richieste.
- 2) Le parti concordano di portare a termine entro marzo 2010 le procedure di selezione e di inquadramento relative alle Progressioni Economiche Orizzontali, individuate per l'anno 2010. Concordano altresì di intervenire per semplificare le procedure di selezione previste per la valutazione dei requisiti, con un esame congiunto.
- 3) Le parti concordano di ripristinare il Fondo Comune di Ateneo a partire dal 2010, al fine di destinare una quota di partecipazione economica a tutto il personale, in considerazione del contributo, dell'attività di tutti, all'acquisizione di maggiori entrate proprie per l'Ateneo. Il Fondo Comune di Ateneo sarà alimentato da una quota parte delle somme derivanti annualmente dalle entrate per le attività in conto terzi (ai sensi dell'art. 4 Decreto Legge 28.5.1981, n. 255, convertito in Legge n. 391 del 24.7.1981) e da una quota derivante da ulteriori risorse provenienti dall'utilizzo da parte di terzi di strutture universitarie, per eventi e iniziative culturali. L'amministrazione si impegna ad individuare nel quadro delle disponibilità economiche le risorse necessarie affinché tale fondo abbia una consistenza economica tale da consentire l'operatività di quanto previsto al punto successivo.
- 4) La quota del Fondo Comune di Ateneo è finalizzata a salvaguardare almeno il mantenimento del livello retributivo in godimento nell'anno 2009, con riferimento all'importo della retribuzione tabellare, integrato dall'indennità mensile erogata ai sensi dell'art. 41 del CCNL 2002/2005 - I biennio economico 2002/2003 e dall'indennità individuale variabile di cui all'art. 5 del CCI 2004/2005, con esclusione degli incrementi contrattuali futuri.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

L'erogazione della quota del Fondo Comune assorbirà, dal momento della sua attivazione, le suddette indennità mensili destinate alle categorie B-C-D e sarà commisurata, per il personale che conseguirà le progressioni economiche orizzontali, all'eventuale differenza negativa tra l'incremento retributivo e l'importo mensile della stessa indennità percepite nel 2009. Gli importi mensili saranno erogati in base alla presenza. Saranno escluse dal calcolo delle assenze quelle previste da norme specifiche: ferie, riposi compensativi, infortuni e malattie dovute a causa di servizio, gravi patologie (art. 35 comma 14 CCNL 2006/2009), assenze relative alla legge 104/92, astensione obbligatoria o facoltativa retribuita per intero o per malattia dei figli retribuita per intero, permessi sindacali, permessi per funzioni presso uffici elettorali, 150 ore e donazione di sangue e midollo.

- 5) Il Fondo Comune di Ateneo verrà determinato annualmente, sentite le RSU e le OO.SS, con Delibera del CDA in base alla valutazione a consuntivo delle risorse acquisite nell'anno precedente. All'atto della costituzione del Fondo Comune di Ateneo verrà contestualmente operata una riduzione delle risorse da destinare al Fondo per la contrattazione decentrata, ferme restando le risorse da destinare ai seguenti istituti: Progressioni Orizzontali, Indennità orarie, Indennità di posizione e risultato EP, indennità di responsabilità B-C-D.

Milano, 17 dicembre 09

Per la Delegazione di Parte Pubblica:

Dario Casati (Presidente della delegazione)

Andrea Aiello (Direttore Amministrativo)

Alessandra Moreno (Direttore Amministrativo Vicario)

[Handwritten signatures: Casati, Aiello, Moreno]

Per la Delegazione di Parte Sindacale:

FLC/CGIL

CISL UNIVERSITA'

UIL PA

FEDERAZIONE NAZ.CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI

CSA di CISAL UNIVERSITA'

RDB/PI

RSU

[Handwritten signatures of various union representatives]